

Pagamento cartelle: dal 1° aprile tornano i consueti 60 giorni

Ai sensi degli artt. 2 del DL 146/2021 e 1 comma 913 della L. 234/2021, per le **cartelle di pagamento** notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022, il termine di pagamento non è di 60 giorni ma di 180 giorni dalla notifica dell'atto. In ragione di ciò, nel lasso temporale dei 180 giorni il debitore non è in mora, dunque non possono essere avviate azioni esecutive né cautelari, e non decorrono gli **interessi di mora**. Pertanto, relativamente alle cartelle che verranno notificate **dal 1° aprile 2022**, torna operativo il consueto termine di pagamento dei **60 giorni**, entro i quali, per evitare di essere in mora, occorrerà chiedere la dilazione dei ruoli ai sensi dell'art. 19 del Dpr 602/73.

Se spira il termine dei 60 giorni senza che sia stata accordata la **dilazione**, potranno, in costanza dei requisiti di legge, essere adottate le consuete misure cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive (pignoramenti).

Decorreranno anche gli interessi di mora di cui all'art. 30 del Dpr 602/73.

Bisogna rammentare che né il DL 146/2021 né la L. 234/2021 hanno intaccato il termine per il ricorso, dunque anche per le cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 occorre notificare il ricorso nei **60 giorni**.

Tale disciplina ha riguardato esclusivamente le cartelle di pagamento, quindi è rimasto invariato il termine di pagamento delle somme intimate con **accertamento esecutivo**, connesso al termine per il ricorso.

Grazie all'art. 13-*decies* comma 5-*bis* del DL 137/2020 (introdotto in sede di conversione del DL 228/2021), i

debitori decaduti da una dilazione dei ruoli **all'8 marzo 2020** (prima quindi dell'emergenza epidemiologica) possono ancora presentare domanda sino al 30 aprile 2022, potendo essere riammessi senza dover per forza pagare tutte le rate insolute.

La decadenza si verifica con il mancato pagamento di **5 rate anche non consecutive**, e non 10.

Gli altri benefici (ammissione automatica per debiti sino a 100.000 euro e non 60.000 euro, decadenza con 10 rate non pagate) sono ormai "passati", essendo circoscritti alle domande di dilazione dei ruoli presentate sino al 31 dicembre 2021.

Vengono così a cadere due delle ultime disposizioni della legislazione emergenziale.

Il termine dei 180 giorni vale per le cartelle notificate sino al 31 marzo

Relativamente alle **rate da rottamazione** dei ruoli è stata prevista in sede di conversione in legge del c.d. decreto "Sostegni-ter" una ulteriore proroga. Precisamente:

- le rate scadute nel 2020 andranno pagate entro il 30 aprile 2022;
- le rate scadute nel 2021 andranno pagate entro il 31 luglio 2022;
- le rate scadenti nel 2022 andranno pagate entro il 30 novembre 2022.

Rimangono invariate le scadenze delle rate derivanti da altre definizioni del DL 119/2018 (si pensi alla definizione delle liti pendenti o dei processi verbali di constatazione) e lo stesso dicasi per le rate derivanti da **dilazioni degli avvisi bonari**.

(MF/ms)